

delle telefonate contestate, nonostante l'obbligo di legge ( art. 5 D.Lgvo n. 171/98 ) e l'ordine stesso del giudice alla loro esibizione, ma ha anche presentato testimonianze di tecnici che però non hanno fornito alcuna prova sul regolare funzionamento della centralina relativa alla linea telefonica dell'utente ed hanno espressamente dichiarato di non avere mai fatto controlli sulla stessa.

Il Giudice di Pace di Firenze ha condannato Telecom anche al risarcimento dei danni patrimoniali per 77,28 Euro ed al risarcimento del danno morale per l'illegale interruzione del servizio senza preavviso, danni indicati in via equitativa per Euro 150,00 , alla luce dell'art. 35 D.M. 08/05/97 e delle sentenze della Corte Costituzionale 546/94 e 1104/98 che espressamente indicano il servizio telefonico come servizio pubblico essenziale per cui la sua sospensione integra il reato di interruzione di pubblico servizio.

Il giudice ha altresì condannato Telecom a rifondere sia l'utente parte attrice che l'Associazione intervenuta in audiuvandum le spese di lite (spese generali, diritti, funzioni ed onorari).

2. Con sentenza n. 951/04 del 12.01.04, depositata l'8.03.04, il giudice di pace Sergio Minieri accoglie le richieste di una abbonata Telecom e Wind che si era vista fatturare un traffico telefonico non riconosciuto poiché mai avvenuto o avvenuto al di fuori della sua volontà (famosa truffa nota come "cavallo di troia", ovvero involontaria attivazione di un dialer che, piratescamente installato nel computer, commuta automaticamente il numero del provider con il quale si effettuano le connessioni in internet).

A fronte del rifiuto dell'utente di pagare le somme contestate, Telecom aveva staccato la linea e solo in seguito al pagamento aveva ripristinato il servizio. Il Giudice di Pace in questo caso ricostruisce, secondo le stesse affermazioni dell'Ente gestore del servizio telefonico, i rapporti esistenti tra Telecom Italia S.p.A. e titolari dei servizi del n. 166. e simili per i quali la Società convenuta ottiene dal Ministero delle Comunicazioni ed dalla Autorità Garante delle Comunicazioni il permesso di far pagare da un euro a due euro al minuto le telefonate dirette a tali numeri per le quali riscuote una quota dopo aver riscosso per suo conto dei titolari dei servizi 166. e simili.

Di fatto la Telecom, dopo i numerosi casi denunciati anche in sede penale, ha nel tempo ammesso l'esistenza della truffa segnalando in bolletta la possibilità di disattivare i numeri contestati.

Il Giudice di Pace di Firenze non solo condanna la Telecom alla restituzione delle somme indebitamente riscosse per il traffico anomalo al n. 166. non dovute per Euro 176,06 , ma fa presente che semmai andavano sospesi solo i servizi di cui si contestavano le telefonate e non l'intero servizio telefonico.

Per tale interruzione, per la perdita di tempo per il ripristino del servizio ed il disagio ad esso connesso, il Giudice ha condannato Telecom a rifondere il cliente di euro 291,36 ai sensi dell'art. 40 del D.M.P.T. n. 197 del 8.5.1997 concernente regolamento sulle norme e condizioni di abbonamento al servizio telefonico. Considerato altresì l'arrabbiatura presa per il comportamento abusivo del gestore del servizio telefonico, il Giudice di Pace riconosce all'utente il risarcimento di un danno esistenziale quantificato in via equitativa in 100 Euro , oltre alla liquidazione delle spese di lite per 380 EURO + IVA.



**L'Associazione S.O.S. Civico** incassa con grande soddisfazione le sentenze ottenute ed invita a segnalare al numero telefonico **055 292598** oppure scrivendo a: **S.O.S. Civico 13, via de' Vecchietti - 50123 Firenze** oppure per e.mail **info@soscivico.it** eventuali comportamenti abusivi da parte dei gestori del servizio telefonico. Si ricorda ancora di comunicare tempestivamente le eventuali irregolarità riscontrate nelle proprie bollette anche alla **Sezione di Polizia Postale e delle Comunicazioni presso l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Centro Direzionale (Isola b5) - 80143 Napoli**